

CHILD SAFEGUARDING POLICY – SPECCHIO MAGICO

Specchio Magico Cooperativa Sociale Onlus (SM) – Child Safeguarding Policy

SM persegue l'obiettivo della prevenzione, protezione e tutela dei minorenni da abuso e maltrattamento, promuove i diritti dei soggetti di minore età senza alcuna discriminazione, di alcun genere, ispirandosi alla Convenzione per i Diritti del Fanciullo e alla Costituzione Italiana.

SM è membro di ISPCAN International Society for Prevention against Child Abuse and Neglect; Keeping Children Safe e di Cismai Coordinamento Italiano dei Servizi Contro il Maltrattamento e Abuso all'Infanzia.

SM è impegnata in percorsi di prevenzione primaria nei contesti scolastici e presso le comunità locali; collabora con le istituzioni a livello locale, nazionale ed europeo in maniera attiva e diretta; collabora con network nazionali e internazionali per il potenziamento e miglioramento delle dimensioni normative che meglio garantiscano, promuovano e sostengano i diritti delle bambine e dei bambini e adolescenti nei loro contesti di riferimento e non solo.

SM è promotore e firmatario del **Protocollo d'Intesa per la tutela dei minori vittime di abuso e/o maltrattamento** Firmatari: Prefettura di Lecco – Procura della Repubblica di Lecco – Questura di Lecco, Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordinario, Forze dell'Ordine, ATS Lecco, ASST Lecco, Tutele Minori territoriali, Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, Gestioni associate, Ambiti distrettuali. A questo Protocollo rispondono le dimensioni locali puntuali, operative e di collaborazione interistituzionale; a questo Protocollo si ispirano gli adempimenti e le azioni in generale relativamente a Prevenzione, Protezione e Segnalazione in particolar modo nonché a Formazione e Promozione dei Diritti dell'Infanzia.

Obiettivi

La nostra Child Protection Policy:

- Considera la prevenzione, protezione e promozione dei diritti all'infanzia una priorità;
- Considera la tutela della riservatezza quale adempimento normativo e quale standard qualitativo nelle situazioni potenzialmente incontrabili;
- Promuove nei propri servizi, progetti, azioni, collaborazioni un approccio gentile, rispettoso, equilibrato, alla giusta vicinanza nei confronti dei propri utenti, di minore età e non solo;
- Assume il rispetto dei diritti delle persone coinvolte nelle proprie attività, minorenni e non solo nonché delle proprie socie e soci, operatrici ed operatori, dipendenti, collaboratrici e collaboratori quale dimensione preliminare;
- Rispetta punti di vista, voci, necessità e facilita l'emersione degli stessi in una chiave di advocacy concreta, funzionale, non invasiva, tutelante al fine di valorizzare attivazione autonoma e non ledere alcun diritto individuale;
- Promuove il benessere delle bambine e dei bambini in tutti i contesti professionali in cui SM è coinvolta;
- Promuove verso i propri partners, stakeholders, committenti i principi della Policy stessa

La Child Safeguarding Policy di SM è accompagnata da un disciplinare adottato da tutti i professionisti coinvolti, sottoscritto annualmente.

Maltrattamento e Abuso all'Infanzia

SM adotta La Convenzione dei Diritti del Fanciullo ONU quale documento primario al quale affianca una serie di policy riferite al network ISPCAN International Society for Prevention against Child Abuse and Neglect per la dimensione internazionale e degli standard di Keeping Children Safe di cui è membro e di CISMAI Coordinamento Italiano dei Servizi Contro il Maltrattamento e Abuso all'Infanzia per la dimensione nazionale.

In relazione alla classificazione del fenomeno di abuso e maltrattamento all'infanzia SM adotta le definizioni internazionali e nazionali riferibili a World Perspective (WHO/ISPCAN) e la Seconda Indagine Nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia a cura di CISMAI – Terre des Hommes 2021 e successive (Appendice 2)

PROTOCOLLO e CIRCOLARE INFORMATIVA

Specchio Magico Cooperativa Sociale Onlus è firmatario del Protocollo di Intesa per la realizzazione di strategie di prevenzione ed interventi integrati sul maltrattamento l'abuso e la violenza all'infanzia e all'adolescenza.

A tal riguardo Specchio Magico richiede a tutti i collaboratori la sottoscrizione di un Protocollo Etico di comportamento definito nel presente documento denominato Protocollo e Circolare informativa.

Reati contro la personalità individuale

Il rispetto della persona costituisce un punto centrale nello svolgimento delle attività poste in essere dalla cooperativa Specchio Magico. A tale suddetto scopo, la cooperativa si è dotata di personale opportunamente selezionato e formato, in grado di fornire un servizio professionale, personalizzato ed eticamente responsabile nei confronti dell'utenza e dei collaboratori tutti. Il personale addetto alla gestione dei servizi offerti è tenuto al rigido rispetto delle seguenti regole di buona prassi e condotta etica.

Tutti i collaboratori della cooperativa, soprattutto coloro i quali abbiano contatti di qualsiasi tipo con gli utenti dei servizi dalla stessa direttamente e/o indirettamente gestiti, devono mantenere con gli stessi utenti comportamenti improntati all'assoluta correttezza e professionalità, evitando di assumere atteggiamenti di eccessiva confidenza soggettiva (o di eccessivo contatto) o anche solo malamente interpretabili.

In particolare Specchio Magico ha sancito e ribadito a tutti i propri collaboratori che è assolutamente vietato e rigidamente sanzionato:

- avere rapporti o contatti sessuali non esplicitamente riconducibili a soggetti maggiorenni pienamente consenzienti (o anche solo a mero sfondo sessuale implicito e/o esplicito e/o meramente evocativo) ovvero con tutti i collaboratori e/o con gli utenti della cooperativa, minorenni o maggiorenni (qualora questi ultimi non consenzienti), sotto qualsiasi forma intendendo per questo diretta, fisica nonché attraverso l'utilizzo di devices, social network e/o qualsivoglia altra forma di contatto online;
- costringere, direttamente e/o indirettamente, gli utenti e i collaboratori a prestazioni lavorative o a sfondo sessuale anche di tipo evocativo, ovvero all'accattonaggio o, comunque, a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, ovvero anche il semplice degrado d'immagine, in qualunque modo lo stesso possa intendersi;

- indurre, direttamente o indirettamente, gli utenti, in particolare quelli di età inferiore agli anni diciotto, alla prostituzione (in qualsiasi forma la stessa possa esplicarsi e/o intendersi), ovvero favorirne o sfruttarne la prostituzione, ovvero qualsiasi forma diretta e/o indiretta di essa;
- compiere atti sessuali (di qualsiasi tipo e/o intensità anche meramente virtuale e/o evocativa) con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica e/o materiale, ovvero con persone maggiorenni utenti e/o collaboratori della cooperativa che non siano pienamente consenzienti e capaci;
- realizzare, direttamente e/o indirettamente, esibizioni pedopornografiche/pornografiche o produrre materiale pedopornografico/pornografico utilizzando gli utenti e/o i collaboratori, ovvero indurre gli stessi a partecipare ad esibizioni di tal genere di qualsiasi tipo e/o intensità;
- distribuire, divulgare, diffondere o pubblicizzare con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, materiale pedopornografico/pornografico ovvero a sfondo sessuale (di qualsiasi tipo e/o intensità), ovvero distribuire o divulgare notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale degli utenti e/o dei collaboratori;
- procurarsi o detenere materiale pedopornografico/pornografico (o a sfondo sessuale esplicito ed implicito), anche quando il materiale suddetto rappresenti immagini virtuali, soprattutto se realizzato utilizzando minorenni (o immagini di soggetti di minore età) degli anni diciotto.

Il rapporto di lavoro con chi non rispetta le prescrizioni delineate e i principi successivi sarà tempestivamente cessato con potenziali conseguenze di carattere civile e penale in base alla casistica intercorsa.

SM tutela la propria organizzazione e il proprio staff adempiente da ogni potenziale abuso e trasgressione.

Allo staff di SM è richiesto di assumere i seguenti principi:

- Trattare bambine/i con rispetto riconoscendoli sempre come soggetti di diritto;
- Promuoversi attivamente nella affermazione e tutela dei diritti di bambine/i;
- Rispettare l'età evolutiva nei suoi diversi tempi, manifestazioni, contesti;
- Rispettare e accogliere le specificità, tutte, come dimensioni rappresentative e identitarie e non come diversità;
- Promuoversi nella valorizzazione del pensiero, parola, significazione da parte di bambine/i della propria esperienza di crescita;
- Promuoversi nell'informazione e trasmissione di conoscenza a bambine/i dei propri diritti;
- Promuoversi nel costruire opportunità per la valorizzazione dei talenti, abilità, potenzialità di bambine/i;
- Promuoversi nella costruzione di una piacevolezza e benessere nell'esperienza presso i servizi di SM;
- Prendersi cura degli ambienti e contesti, assicurandone la sicurezza e il benessere;
- Innovare i processi educativi tramite costante formazione e aggiornamento garantendo la massima qualità possibile in termini professionali;
- Accompagnare alla crescita e alla consapevolezza dei propri comportamenti non utilizzando per alcun motivo punizioni corporali o dimensioni punitive lesive per alcun motivo;
- Assumere una postura professionale accogliente, inclusiva, paziente nei confronti di qualsiasi situazioni possa occorrere;
- Adottare un linguaggio propositivo, accogliente, rispettoso, educato in ogni contesto;
- Tutelare costantemente la privacy di bambine/i in ogni situazione e/o circostanza

SM adotta una Policy specifica di protezione dei dati sensibili attraverso un puntuale disciplinare di Tutela della Privacy rivolta a dipendenti, collaboratori interni ed esterni, fornitori e utenti dei propri servizi.

RECLUTAMENTO e FORMAZIONE

SM adotta una prassi di reclutamento rispondente ad una dimensione procedurale che prevede un accompagnamento/affiancamento iniziale del potenziale candidato, previa prima selezione e quindi una conoscenza reciproca puntuale, operativa, concreta, contestualizzata.

La selezione iniziale è strutturata in un colloquio conoscitivo, previa valutazione del curriculum vitae e dei titoli posseduti (un percorso di laurea coerente con l'Oggetto Sociale di SM è indispensabile) e a fronte dell'acquisizione di referenze specifiche dai contesti precedenti e indicati dal candidato nel curriculum vitae e nelle comunicazioni di autocandidatura e/o procedura di prima selezione.

Il colloquio conoscitivo è sempre condotto da figura apicale della cooperativa e indirizzato a conoscere competenze, esperienze, referenze e attitudine oltre ad una condivisione dei principi inderogabili di SM.

Il profilo selezionato, in prima fase, affianca collaboratori esperti per un periodo concordato e viene inserito in contesti che possano vagliarne approccio e competenza, rispondenza alle necessità professionali ed etiche richieste.

Il profilo selezionato, dopo una fase di accompagnamento/affiancamento viene inserito nei piani formativi di SM e conseguentemente e/o parallelamente inserito lavorativamente.

Periodicamente ogni professionista e collaboratore partecipa ad équipe di servizio/progetto/intervento oppure a riunioni generali nelle quali si operano verifiche e valutazioni generali e puntuali delle attività e degli operatori coinvolti. La dimensione di capacity building, costantemente promossa e i contesti di équipe, intervizione e supervisione rappresentano un forte presidio di tutela per l'ente, i propri utenti, i propri stessi collaboratori, in logica di prevenzione del burnout.

Lo staff di SM è costantemente e puntualmente formato ai temi tecnici sui diritti di bambine/i e ai temi della Policy.

SM promuove formazione specialistica sui temi di abuso e maltrattamento a fronte delle tipologie di servizi e progetti attivati, internamente ed esternamente, promuovendo e sensibilizzando le tematiche della Policy verso il territorio, in dimensione locale, regionale, nazionale, comunitaria, internazionale.

SM investe fortemente in formazione e in benessere dei propri operatori in chiave di prevenzione del burn-out e del miglior possesso di competenze possibili credendo fortemente nel ruolo operativo dei propri professionisti.

PROTEZIONE E SEGNALAZIONE

SM risponde in termini di Protezione e Segnalazione al **Protocollo d'Intesa per la tutela dei minori vittime di abuso e/o maltrattamento** territoriale – Provincia di Lecco.

Le procedure di protezione e segnalazione e i principi ispiratori sono qui sinteticamente riproposti:

- I soggetti di minore età sono sempre informati dei loro diritti e tutelati e protetti da situazioni potenzialmente critiche;
- Tutti i progetti/servizi/interventi sostengono e promuovono una cultura della non violenza sotto tutti i punti di vista e manifestazioni, definendoli come inaccettabili, in ogni caso;
- Bambine/i vengono debitamente attrezzati ed equipaggiati per essere primi protagonisti nel processo di protezione, disclosure e segnalazione;
- Tutte le procedure che includono direttamente minorenni sono debitamente declinate con linguaggio semplice e comprensibile; SM è formato alla comunicazione con il minorenne costantemente e in maniera specifica;
- Ogni membro dello staff di SM è impegnato nel promuoversi quale adulto di riferimento agendo di conseguenza;
- Ogni membro dello staff deve, nelle fattispecie successivamente elencate, riferire immediatamente al suo coordinatore oppure direttamente ad un membro del Consiglio di Amministrazione;
- Il Consiglio di Amministrazione di SM è direttamente responsabile per la gestione delle segnalazioni e delle conseguenti attivazioni necessarie. In specifico l'operatore segnala internamente e tempestivamente si definisce la modalità di segnalazione alle Autorità competenti.

Si procede alla definizione di una segnalazione, diretta o a supporto di altri enti/committenti a seconda della specifica competenza, nelle seguenti situazioni:

- Rilevazione e valutazione di qualunque abuso, sia esso sospettato o confermato;
- Qualora un operatore è testimone diretto e/o sospetta una potenziale situazione di pregiudizio;
- Qualora un operatore riceva una segnalazione a propria volta da parte di partners e collaboratori esterni;
- Qualora un operatore riceva, direttamente o indirettamente, testimonianza diretta, narrazione, disclosure da parte di un soggetto di minore età;

Nel caso in cui un minore confidi una situazione di pregiudizio e o di abuso nelle definizioni presenti in questa Policy è necessario rispettare quanto segue:

- Rispondere ad un principio di riservatezza e massima serietà e considerazione di quanto ricevuto;
- Deve essere immediatamente informato il proprio coordinatore, responsabile o un livello di Direzione o Presidenza;
- Il bambino/a deve essere ascoltato nel rispetto dei suoi tempi, della propria età evolutiva, del contesto di riferimento, delle proprie competenze cognitive, linguistiche, relazionali, sociali;
- Il bambino/a deve essere informato dell'utilizzo della testimonianza nelle fasi successive

Per la conduzione della raccolta testimoniale, il personale di SM presenta profili debitamente formati, esperti ai quali fare riferimento e puntualmente incaricati delle audizioni protette in qualità di Ausiliario di Polizia Giudiziaria a livello territoriale. Ogni situazione riconducibile a quanto indicato deve coinvolgere i professionisti incaricati e laddove possibile fare riferimento all'équipe dedicata interna a SM.

Nel caso in cui il sospetto/accusato sia interno all'organizzazione la segnalazione deve essere fatta al CDA come indicato o qualora coinvolgesse livelli dirigenziali puntuali, ad altro membro del CDA, Direttore Generale o Presidente.

SM si impegna e impegna il proprio staff nel:

- Proteggere il bambino/a e fornire tutto il supporto di cui ha bisogno per quanto di competenza facilitando processi esterni di sostegno/supporto;
- Proteggere e supportare il contesto di riferimento della bambina/o qualora non direttamente coinvolto;
- Proteggere la persona che ha scoperto l'abuso;
- Evitare qualsivoglia contatto tra la persona accusata dell'abuso e bambine/i coinvolti;
- Adottare le misure opportune sulla base della decisione delle autorità competenti

MONITORAGGIO E REVISIONE

La CSP di SM viene aggiornata costantemente a fronte di nuove disposizioni normative e nuovi protocolli o procedure interne adottate.

La policy è oggetto di monitoraggio e revisione da parte dell'équipe di SM dedicate ai progetti e servizi di prevenzione tutela e protezione a cadenza annuale.

Appendice 1 - Principi e riferimenti normativi

I diritti delle persone di minore età si collocano all'interno dei diritti fondamentali dell'uomo, riconosciuti, oltre che nelle disposizioni nazionali, nei trattati e nelle dichiarazioni internazionali. Il primo strumento nazionale in assoluto che tutela i loro diritti è la Carta Costituzionale che li ricorda in alcuni articoli specifici: all'art. 3 sancisce che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese." Questi principi trovano espressione e completamento in altri precetti costituzionali (quali, ad esempio, gli articoli 2, 4, 6, 21, 30, 34, 37, 51) e nei valori costitutivi del diritto internazionale ed europeo che proibisce ogni tipo di discriminazione.

I principi sopra menzionati trovano espressione e vengono ribaditi in diversi documenti internazionali ed europei. Per cominciare la Convenzione Internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176, la quale sancisce all'art. 19 comma 1: "Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento" e all'art. 31 "Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica".

Da ciò si deduce che le persone di minore età sono soggetti di diritto. La condivisione di questo principio non solo spinge alla promozione della loro personalità e della loro partecipazione attiva in ogni situazione in cui si trovano coinvolti, ma anche alla loro protezione da ogni forma di violenza e abuso.

In considerazione delle conseguenze sulla salute mentale, fisica e riproduttiva delle e dei minorenni e sullo sviluppo dell'intera società, "la violenza sui minori non è un problema esclusivamente sociale e culturale, ma è un problema di salute pubblica", così come definita dall'Oms nel 2002. In effetti, la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, da molto tempo raccomanda a tutti gli Stati di dotarsi di un piano nazionale di prevenzione della violenza e di metodologie, strumenti, linee guida e progettazioni rigorose e scientifiche al fine di poter controllare e confrontare i risultati raggiunti e l'efficacia delle azioni.

Gli abusi e le violenze su persone di minore età, non solo sono un reato particolarmente grave, ma hanno pesanti conseguenze per le vittime. In molti casi le persone di minore età sono vittime di abusi e violenze commesse da persone che conoscono, di cui si fidano e da cui dipendono. Ciò rende tale reato particolarmente difficile da prevenire e identificare.

Un ulteriore documento giuridico di fondamentale importanza è la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, sottoscritta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con legge giugno 2013, n. 77, e in vigore dal 1° agosto 2014, la quale contiene norme di contrasto in materia di abusi sessuali su persone di minore età in ambito domestico.

Un passo importante in materia di contrasto agli abusi sessuali sulle persone di minore età è stato compiuto dall'Unione Europea nel 2011 con l'adozione della Direttiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, la quale ha istituito norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento sessuale delle e dei minorenni e di materiale pedo-pornografico, e che comprende la

prevenzione, l'indagine e il perseguimento dei reati, nonché l'assistenza e la protezione delle vittime.

L'esigenza di una più forte ed efficace tutela penale dei soggetti minorenni contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali si è affermata con la ratifica da parte dell'Italia, attraverso la legge n. 172/2012, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali, ossia la cosiddetta Convenzione di Lanzarote. Successivamente, il legislatore italiano ha recepito, con il d.lgs. del 15 dicembre 2015, n. 212, la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

La direttiva considera il reato come una violazione dei diritti individuali delle vittime e consolida il principio secondo il quale "le vittime di reato dovrebbero essere riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile e professionale, senza discriminazioni di sorta fondate su motivi quali razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, genere, espressione di genere, identità di genere, orientamento sessuale, status in materia di soggiorno o salute." Ulteriormente, la Commissione Europea, al fine di prevenire e contrastare la violenza e di rafforzare la protezione delle vittime di reato, ha emanato la Strategia Europea sui diritti delle vittime 2020-2025.

Ulteriori misure in materia di tutela della persona di minore età dagli abusi sessuali sono state adottate ultimamente a livello Europeo: la Strategia dell'UE per la sicurezza 2020-2025 e la Strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali sui minori del 2020, le quali considerano la lotta contro gli abusi sessuali su minorenni un fattore primario e forniscono un quadro di riferimento per sviluppare una risposta efficace per contrastare e reprimere tale reato. Esse stabiliscono iniziative per attuare e sviluppare un quadro giuridico adeguato, rafforzare la risposta delle autorità di contrasto e favorire un'azione multidisciplinare coordinata in materia di prevenzione, indagine e assistenza alle vittime.

Tra le attuali iniziative adottate in materia di tutela delle persone di minore età si menziona anche la Risoluzione del Parlamento Europeo dell'11 marzo 2021 sui diritti dei minori alla luce della Strategia dell'Unione Europea sui diritti dei minori (2021/2523(RSP) che ai punti 13 e 14 invita gli Stati membri a "intensificare le proprie azioni per porre fine a tutte le forme di violenza e discriminazione nei confronti dei minori, comprese la violenza fisica, sessuale, le lesioni e gli abusi sessuali, ecc."

Anche le Nazioni Unite nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU, prevede nei suoi obiettivi 16.1 e 16.2 "la necessità di ridurre ovunque e in maniera significativa tutte le forme di violenza e porre fine all'abuso, allo sfruttamento, al traffico di bambini e a tutte le forme di violenza e tortura nei loro confronti".

In Italia negli ultimi anni sono state introdotte significative modifiche al complesso della normativa vigente in materia di tutela delle persone di minore età da ogni forma di violenza. I comportamenti che integrano gli abusi, che possono essere fisici, psicologici e sessuali, e i maltrattamenti nei confronti di minorenni sono stati, nel tempo, nella normativa sovranazionale e nazionale, sempre più specificati e dettagliati non solo in termini di contenuto e sanzione, ma soprattutto in termini di prevenzione e formazione dei soggetti adulti che tali comportamenti possono prevenire, o comunque individuare precocemente al fine di determinarne l'immediata cessazione a tutela della vittima minorenne.

Nel nostro ordinamento le disposizioni normative del Codice Penale contemplano tutte le varie forme di abuso e maltrattamento.

Il 9 agosto del 2019 è entrata in vigore la legge n. 69 del 2019, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere» (c.d. “Codice Rosso”) la quale oltre ad analizzare alcune delle modifiche normative apportate al codice penale, concentrando l’attenzione sulle nuove fattispecie di reato, mira a garantire e dare un’attuazione immediata alla protezione delle vittime predisponendo una corsia preferenziale.

In effetti, con l’adozione della normativa sono state introdotte nuove fattispecie di reato, tra le quali, in particolare, il reato di revenge-porn, ossia la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate. Ha poi aumentato le sanzioni e le aggravanti per i reati già esistenti, quali omicidio, maltrattamenti contro familiari o conviventi, atti persecutori, violenza sessuale, anche di gruppo e atti sessuali con minorenni. Evidenzia, in particolare, la circostanza per cui la presenza della persona di minore età rappresenta sempre un’aggravante.

Di grande rilievo è stata l’approvazione della legge n. 47 del 2017 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”, con l’obiettivo principale di rafforzare gli strumenti di tutela garantiti dall’ordinamento in loro favore. La legge n. 47/2017 ha introdotto misure che riguardano il rafforzamento dei diritti e delle tutele in favore di minorenni, a partire dalle fasi di accoglienza.

Degno di nota è la legge n. 71 del 29 maggio 2017 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del cyberbullismo” che prevede una serie di misure volte a prevenire il fenomeno, in particolare all’art. 3 sancisce “l’istituzione di un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il tavolo tecnico, di cui al comma 1, coordinato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell’ambito del programma pluriennale dell’Unione europea.”

Al fine di contrastare ogni forma di violenza nei confronti delle persone di minore età, apprezzabile è stata l’adozione del Decreto Legislativo n. 39 del 2014 in attuazione della Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Per concludere, la violenza contro le persone di minore età è ancora frequente e ha effetti devastanti sulle vittime. Ancora oggi le risposte in materia sono insufficienti sia dal punto di vista sociale, culturale che normativo. Quindi si necessita di metodologie e strumenti condivisi, quali buone prassi e linee guida d’intervento adottate a livello locale, regionale e nazionale.

È necessario abbattere la cultura del silenzio, incoraggiare la denuncia del reato, venire incontro alle difficoltà della vittima e rafforzare ogni procedura che favorisca l’ascolto delle persone minorenni.

Occorre rivedere e modificare alcuni aspetti culturalmente accettati e/o considerati come “normali” o “approvati” per poter affrontare concretamente il fenomeno degli abusi, delle molestie e dei maltrattamenti.

La chiave per stabilire l’equilibrio non può che risiedere nella collaborazione, necessaria tra tutti i diversi livelli di governance. È pertanto fondamentale disporre di procedure chiare e uniformi per tutti gli organi deputati e chiamati a valutare quale sia, nel caso concreto, il superiore interesse della persona di minore età.

Di seguito l’elenco dei principali **reati perseguibili d’Ufficio**, ovvero quei reati di maggiore gravità, per i quali nel momento in cui un Pubblico Ministero venga a conoscenza di un’ipotesi di reato, deve iscrivere la notizia nel Registro Generale Notizia di Reato della Procura e avviare le indagini. L’azione che viene avviata d’ufficio è irrevocabile: non la si può dunque interrompere come avviene invece nel caso di remissione della querela.

Delitti “sessuali” (art. 609 bis e seguenti c.p.) a) Violenza sessuale commessa nei confronti di minore di anni 18; b) Violenza commessa dal genitore (anche adottivo) o dal di lui convivente, dal tutore o da persona alla quale il minore sia affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia; c) Violenza sessuale di gruppo; d) Corruzione di minorenni (chi compie atti sessuali in presenza di un minore di 14 anni al fine di farlo assistere; chi fa assistere l'infra-quattordicenne ad atti sessuali o mostra materiale pornografico al fine di indurlo a compiere o subire atti sessuali); e) Adescamento di minorenni (chi allo scopo di commettere reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, violenza sessuale, ...adesca un minore infra-sedecenne).

Prostituzione minorile (600 bis) Punisce chi recluta o induce alla prostituzione un minore di 18; favorisce, sfrutta, gestisce, ...la prostituzione di un minore di 18 anni; chi compie atti sessuali con un minore tra i 14 e i 18 anni in cambio di corrispettivo di denaro o altra utilità, anche solo promessi.

Pornografia minorile materiale pedopornografico (art. 600 quater c.p.) Il presenti reati puniscono: chi utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; chi recluta, induce minori di anni diciotto a partecipare a tali esibizioni o ne trae profitto; chi anche con il mezzo telematico, distribuisce, divulga, pubblicizza notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di 18 anni; chi assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui sono coinvolti minori di 18 anni; chi consapevolmente si procura, detiene, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito il materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni diciotto.

Minaccia (art. 612 c.p) Se qualcuno viene minacciato in modo grave (p.e. di morte) o con armi. Lesione personale* (art. 582 c.p.) Punisce chi procura lesione da cui deriva una malattia nel corpo o nella mente con prognosi superiore a 20 giorni o con circostanze aggravanti.

Stalking - atti persecutori (art 612 –bis) Chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta un minore o una persona con disabilità (art.3 della legge 104/92) in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Istigazione al suicidio (art. 580 c.p.) Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.

Violenza privata (art. 610 c.p.) Se una persona viene costretta con violenza o minaccia a fare, tollerare o omettere qualcosa (ad es. dover andare con qualcuno, ovvero non poter uscire ecc).

Delitti contro l'assistenza familiare (artt. 570 e seg. c.p.)

- a) Violazione degli obblighi di assistenza familiare se commessi nei confronti di minori;
- b) Abuso di mezzi di correzione o di disciplina;
- c) Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli.

La maggior parte dei reati sopra citati possono essere commessi anche on-line ovvero attraverso l'utilizzo di dispositivi connessi alla rete. Questa circostanza, che spesso rende più difficile l'individuazione del reato e più facile la sua attuazione da parte dei minori, può essere in alcuni casi una possibile aggravante del reato stesso. In questi casi, non essendoci reati specifici che descrivono questi comportamenti on-line, si deve fare riferimento ai reati sopra elencati. Ad esempio il Cyber-stalking, pur essendo un termine usato comunemente, non è un reato formalizzato nel codice penale e può essere ricondotto a più reati. Lo stesso vale per comportamenti come il Cyberbullismo e il Sexting che non sono descritti da un reato specifico, ma vanno valutati caso per caso in quanto possono includere uno o più dei reati perseguibili d'ufficio sopra elencati.

Appendice 2 – Definizioni, denominazioni e classificazioni

TERMINI E DEFINIZIONI

BAMBINO/A: l'art.1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (1989) definisce bambino/a ogni "essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni".

TUTELA DEI BAMBINI/E: è la responsabilità di un'organizzazione di fare in modo che lo staff, le attività e i programmi non danneggino le/i minorenni, ovvero che non espongano i soggetti di minore età al rischio di danni e abusi e che eventuali problematiche dell'organizzazione relative alla sicurezza di bambine/i all'interno delle comunità in cui operano siano segnalate alle autorità competenti.
(Keeping Children Safe, International Child Safeguarding Standards).

ABUSO E MALTRATTAMENTO ALL'INFANZIA: si intendono tutte le forme di cattiva salute fisica e/o emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o negligenza o sfruttamento commerciale o altro che comportano un pregiudizio reale o potenziale per la salute del/della bambino/a, per la sua sopravvivenza, per il suo sviluppo o per la sua dignità nell'ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia o potere (OMS 2002).

ABUSO FISICO

L'abuso fisico nei confronti di un bambino/a è quello che viene provocato (o che potrebbe essere provocato) da un'azione (o da una omissione) compiuta da chi ha nei suoi confronti un ruolo di responsabilità o di potere o di fiducia, come il genitore o figure ad essi equivalenti ed è causa di un danno.

Per maltrattamento fisico s'intende l'uso intenzionale della violenza fisica contro un/una minore che provoca o ha un'alta probabilità di provocare un danno per la salute, la sopravvivenza, lo sviluppo o la dignità, come aggressioni, punizioni corporali o gravi attentati all'integrità fisica, alla vita del bambino/a - adolescente. Si include il colpire, percuotere, prendere a calci, scuotere, mordere, strangolare, scottare, bruciare, avvelenare, soffocare. Gran parte della violenza a danno di minori dentro le mura domestiche viene inflitta con lo scopo di punire (WHO, 2006).

Bambine/i molto piccoli portatori di disabilità o che necessitano di cure speciali sono più vulnerabili al rischio di maltrattamento fisico, che si presenta spesso associato a isolamento sociale della famiglia, carenza di reti di sostegno, incuria e violenza psicologica. Non sempre il maltrattamento fisico lascia segni evidenti sul corpo del/della bambino/a e anche quando questi sono presenti, possono non essere facilmente visibili o immediatamente interpretabili in maniera corretta.

ABUSO PSICOLOGICO

L'abuso psicologico è causato dall'incapacità di offrire un ambiente appropriato al sostegno dello sviluppo del/della bambino/a, in cui sia presente una figura di riferimento affettivo, che gli permetta di esprimere appieno e in modo strutturato emozioni e relazioni, commisurate con il suo personale potenziale nel contesto della società in cui il/la bambino/a è inserito. Vi possono essere anche comportamenti nei confronti del/della bambino/a che possono causare, o avere una elevata possibilità di causare, danni al suo sviluppo psicologico, mentale, morale o sociale. Queste azioni ragionevolmente afferiscono alla persona che ha una relazione di responsabilità, fiducia o potere nei suoi confronti. Tali azioni includono: restrizioni della libertà di movimento; comportamenti sminuenti, denigratori, persecutori, minacciosi, spaventosi, discriminatori, ridicolizzanti, o altre forme di atteggiamento verbale ostile o di rifiuto.

Per maltrattamento psicologico, si intende una relazione emotiva caratterizzata da ripetute e continue pressioni psicologiche, ricatti affettivi, indifferenza, rifiuto, denigrazione e svalutazione che danneggiano o inibiscono lo sviluppo di competenze cognitive - emotive fondamentali quali l'intelligenza, l'attenzione, la percezione, la memoria. È una forma molto insidiosa di violenza perché difficilmente rilevabile e può essere associata a altre

forme di maltrattamento.

Il maltrattamento psicologico, nel tempo, mina profondamente la struttura di personalità in formazione, il senso di autostima del/della bambino/a e dell'adolescente, le sue competenze sociali e, più in generale, la sua rappresentazione del mondo. Rientra in questa categoria l'abuso e trascuratezza emozionale che implicano atteggiamenti trasversali nella relazione genitori figli (Glaser, 2002).

TRASCURATEZZA (NEGLECT)

La trascuratezza è la mancanza di supporto allo sviluppo del/della bambino/a in tutti gli ambiti: salute, educazione, emozione, crescita, nutrizione, accoglienza e condizioni di vita sicure, in rapporto alle risorse disponibili della famiglia o delle persone responsabili, mancanza che causa o può causare danno allo sviluppo psichico, mentale, spirituale morale o sociale del/della bambino/a. La trascuratezza si ravvisa anche nella mancanza di opportuna supervisione e protezione del bambino dalla violenza per quanto possibile.

ABUSO SESSUALE

L'abuso sessuale è il coinvolgimento del/della bambino/a in attività sessuali che non è in grado di comprendere appieno e per le quali non è in grado di poter esprimere un consenso o non è preparato, stante il suo grado di sviluppo, anche in assenza di leggi che considerino tali comportamenti come vietati. L'abuso sessuale di un bambino/a si sostanzia in una relazione di tipo sessuale tra un/una bambino/a e un adulto o un altro minorenne che per età o sviluppo è in una posizione di responsabilità, fiducia o potere verso il primo.

L'abuso sessuale può includere, pur non essendo limitato ad esso, le seguenti situazioni

- Induzione o coercizione di un/una bambino/a volta a instaurare una attività sessuale contraria alla legge
- Sfruttamento di un/una bambino/a in attività di prostituzione o altre pratiche sessuali contrarie alla legge
- Sfruttamento di un/una bambino/a in attività pornografiche

Per abuso sessuale s'intende "Il coinvolgimento, intenzionale e interpersonale, di un/una minorenne in esperienze sessuali forzate o comunque inappropriate dal punto di vista dello stadio di sviluppo. Tali esperienze possono non comportare violenza esplicita o lesioni; possono avvenire senza contatto fisico e/o essere vissute come osservatori" (Cismai, 2015)

A seconda del rapporto esistente tra il/la bambino/a e l'abusante, l'abuso sessuale può suddividersi in:

- 1. intra-familiare, attuato da membri della famiglia nucleare o allargata;
- 2. peri-familiare, attuato da persone conosciute dal/dalla minorenne, comprese quelle a cui è affidato per ragioni di cura/educazione
- 3. extra-familiare, se l'abusante è una figura estranea all'ambiente familiare e al/alla minorenne
- L'abuso sessuale è raramente un atto violento che lascia segni fisici. La valutazione medica rappresenta solo un aspetto spesso non dirimente di un complesso percorso diagnostico che deve necessariamente essere multidisciplinare. Di fronte al sospetto di abuso sessuale ricordiamo che in ogni caso la valutazione va fatta in modo esteso e complesso, analizzando almeno tre aree: segni fisici, psicologici, sociali oltre a racconti e affermazioni spontanee della presunta vittima. A fronte della frequente specificità sintomatologica sono particolarmente orientativi i comportamenti sessualizzati inadeguati per l'età dello sviluppo, soprattutto se caratterizzati da compulsività e pervasività.

SFRUTTAMENTO SESSUALE

Una particolare tipologia di abuso sessuale è rappresentata dallo sfruttamento sessuale. È il comportamento di chi percepisce danaro od altre utilità, da parte di singoli o di gruppi criminali organizzati, finalizzati all'esercizio di:

- 1. pedopornografia: ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un/una minorenni in attività sessuali specifiche, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore per scopi principalmente sessuali;
- 2. prostituzione minorile: il/la minorenni è costretto a compiere atti sessuali in cambio di denaro o altra utilità;
- 3. turismo sessuale: si definisce "turista sessuale" colui che al fine di praticare sesso con i/le minorenni, organizza periodi di vacanza (o di lavoro) in paesi che, non solo tollerano la prostituzione minorile, ma spesso la propagandano per attirare il turista e incassare così valuta pregiata.

SFRUTTAMENTO

L'utilizzo commerciale o di altro tipo di un/una bambino/a ricorre quando il bambino viene impiegato per attività che portano beneficio ad altri.

Questo include – ma non è esclusivo – il lavoro minorile e la prostituzione minorile.

Queste attività danneggiano lo sviluppo psico - fisico, educativo, spirituale, morale socio – emotivo del/della bambino/a.

VIOLENZA ASSISTITA

Per violenza assistita da minorenni in ambito familiare si intende il fare esperienza da parte del/della bambino/bambina di qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative adulte e minorenni. Si includono le violenze messe in atto a livello intra-minorile e/o su altri membri della famiglia, gli abbandoni e i maltrattamenti ai danni di animali domestici.

Il/la bambino/a può fare esperienza di tali atti:

- direttamente: quando avvengono nel suo campo percettivo;
- indirettamente: quando ne è a conoscenza e/o ne percepisce gli effetti" (CISMAI)

La violenza assistita rappresenta un fattore di rischio altamente predittivo per le altre forme di maltrattamento.

ABUSO "ON LINE"

Per abuso "on line" si intende ogni forma di abuso sessuale su minorenni perpetrata attraverso internet e la documentazione di immagini, video, registrazioni di attività sessuali esplicite, reali o simulate. Le forme di abuso sessuale online nei confronti di minorenni comprendono:

1. abuso sessuale off line documentato con video/immagini e diffuso in rete;
2. adescamento (grooming), si verifica quando l'adulto, con modalità manipolatorie, induce il/la minorenni a instaurare una relazione istigandolo a compiere atti sessuali online e/o a ottenere un incontro sessuale off line;
3. cybersex, in cui l'adulto e il/la minorenni compiono azioni sessuali esclusivamente via web;
4. sexting, nel quale due o più minorenni producono e si scambiano consensualmente messaggi, immagini o video di tipo sessuale che, se diffusi dagli stessi o da altri/e minorenni via internet o cellulari, possono essere utilizzati da adulti abusanti.

BULLISMO E CYBERBULLISMO

Con il termine bullismo si definisce la violenza tra pari, un fenomeno diffuso soprattutto nei contesti scolastici, tra adolescenti che mettono in atto varie forme di prevaricazione per manifestare il proprio desiderio di dominio nei confronti di coetanei più deboli.

Innanzitutto, tutti gli studi sul fenomeno hanno messo in evidenza come, per essere definita tale, la violenza tra

pari debba necessariamente essere connotata da tre elementi: Asimmetria della relazione: deve essere presente uno squilibrio nel rapporto di forza tra il/la ragazzo/a che subisce l'azione violenta e il/la ragazzo/a, o gruppo di ragazzi/e, che agisce bullismo. Il bullismo è, prima ancora che un atto aggressivo, una dinamica relazionale in cui vi è uno squilibrio di potere.

Intenzionalità: il/la ragazzo/a o il gruppo di pari che si trova in una posizione di maggior forza rispetto al/alla compagno/a si avvale della propria superiorità per infliggere un danno al/alla più debole, attraverso atti aggressivi intenzionali di varia natura. Non sempre questa intenzionalità indica la piena consapevolezza emotiva di ciò che si provoca nell'altro: in molti casi, infatti, la mancanza di empatia concorre al verificarsi di episodi di cyberbullismo tra gli adolescenti. Persistenza: sebbene anche un singolo episodio possa essere considerato come una forma di prevaricazione violenta, è più opportuno parlare di bullismo quando questo tipo di relazione persiste nel tempo e, se possibile, risulta essere organizzato, nel senso che l'iniziatore della violenza pianifica l'azione con grande meticolosità.

Va evidenziato, tuttavia, che, con l'evolversi delle nuove tecnologie e con le nuove modalità di comunicazione e relazione apprese dai/dalle ragazzi/e, il fenomeno delle prevaricazioni tra pari sembra aver assunto connotazioni sempre più specifiche. In particolare, l'evolversi delle nuove tecnologie ha messo in luce un fenomeno tutto nuovo di prevaricazione tra pari, già molto diffuso ed estremamente complesso, ossia il cyberbullismo. L'utilizzo di metodi e strumenti differenti deriva dalla capacità di utilizzo delle diverse tecnologie di chi commette l'azione di cyberbullismo, nonché dall'opportunità di impunità offerta dall'anonimato: tramite la mancanza di visibilità, il/la ragazzo/a violento pensa di molestare e perseguitare senza poter mai essere scoperto, barricandosi dietro la cosiddetta mask of electronic anonymity.

Il bullismo elettronico presenta sicuramente percorsi di rischio comuni al bullismo tradizionale, ma anche specifiche peculiarità, che ne mettono in evidenza le differenze e le analogie. Alcune caratteristiche della violenza on-line, quali la possibilità di mantenere l'anonimato, l'immediatezza nell'attuazione della prevaricazione, la raggiungibilità della vittima, l'assenza di una specifica temporalità tra l'azione di bullismo e la ricezione da parte della vittima, la possibilità di diffusione dell'atto di bullismo, costituiscono elementi di diversità rispetto alla prevaricazione nella quotidianità in presenza. A loro volta, questi elementi spiegano la pervasività di tali comportamenti e concorrono ad avere un impatto particolarmente negativo sulla tenuta emotiva del singolo che si ritrova a sentirsi impotente, impossibilitato a fermare le aggressioni e consapevole del fatto che la violenza potrà essere condivisa con moltissime persone.

Tra le principali manifestazioni di forme di violenza tra pari emergono:

Bullismo e intimidazione: comportamenti come schernire, perseguitare, ridicolizzare e umiliare, che rischiano di ledere la dignità di un/una bambino/a e/o farlo sentire intimidito o umiliato, e/o creano un ambiente ostile e spiacevole. Comprende anche esperienze di bullismo basate sul pregiudizio, quali razzismo e altre forme di discriminazione.

Abuso fisico: picchiare, stratonare, mordere, tirare i capelli oppure causare altri danni a livello fisico.

Bullismo e molestie online/cyberbullismo: usare telefoni, messaggi, e-mail, chat o social network per molestare, denigrare, minacciare, intimidire, schernire e ridicolizzare qualcuno. Fra le principali forme di cyberbullismo rientrano:

- Cyberbashing o Happy Slapping: ha inizio nella vita reale, la vittima viene aggredita o molestata mentre altri riprendono la scena con lo smartphone, per proseguire su Internet, dove una volta che questi video vengono postati, chiunque è libero di condividerli, commentarli o aggiungere una reazione (es. like).
- Exclusion: escludere intenzionalmente un/una coetaneo/a da un gruppo online ("lista di amici"), da una chat, da un videogame o da altri ambienti virtuali o isolarlo nel mondo reale con la finalità di infliggere sofferenza.
- Hate Speech: l'utilizzo di un linguaggio violento, con contenuti a sfondo razzista o di incitamento all'odio sia off line sia sulle piattaforme digitali.
- Sexting: unione tra le parole sexual e texting, indica l'invio di immagini e messaggi con esplicito riferimento sessuale attraverso smartphone o PC, con diffusione su app di messaggistica e/o social network.

Molestie sessuali: possono essere definite come comportamenti indesiderati di natura sessuale. Includono commenti di natura sessuale, ad es. commenti volgari, storielle, osservazioni, riferimenti o “battute” a sfondo sessuale, che magari si soffermano sull’abbigliamento e sull’aspetto fisico, oppure provocazioni. Rientrano in questa categoria anche eventuali azioni che possono suscitare in bambini/e e ragazzi/e sentimenti di intimidazione o umiliazione e/o che possono creare un ambiente ostile, offensivo o sessualizzato.

Abuso sessuale: comportamento dannoso a livello sessuale che può comprendere, ad es. aggressione sessuale/stupro, sollecitazioni o contatto fisico di natura sessuale inopportuni o indesiderati, forme di coercizione sessuale, insulti sessisti e uso di un linguaggio sessuale inappropriato.

I luoghi virtuali più vissuti dai/dalle minorenni sono: le live chat e la messaggistica, i social networks, le piattaforme musicali e di video sharing, nonché i videogame online. La percezione erronea di social e chat come luoghi privati porta i/le ragazzi/e ad inviare foto o video con contenuti a sfondo sessuale con leggerezza e senza riflettere sulle conseguenze che tale azione comporta. Il pericolo del sexting è il non controllo della propria immagine e della sua diffusione e la perdita della propria intimità a fronte di un’esposizione mediatica: il materiale che doveva rimanere privato comincia invece a circolare e diventa oggetto pubblico. Si configura, così, una dinamica fin troppo nota: uno dei due ragazzi coinvolti può tradire la fiducia dell’altro e la cassa di risonanza fornita da Internet crea un pubblico che alimenta la “vittimizzazione” di colui o colei le cui immagini sono state rese pubbliche senza il proprio consenso.

Il bullismo come tale non è un’ipotesi di reato prevista nel nostro ordinamento penale ma i reati che possono configurare il reato di bullismo sono molteplici, a seconda di come si esprime il comportamento (esempi: reato di minaccia, estorsione, violenza aggravata, etc.)

REATI PREVISTI DAL CODICE ROSSO

Sulla G.U. del 25 luglio 2019 è stata pubblicata la Legge 19 luglio 2019, n. 69 (recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”) denominata “Codice Rosso”, che avrà vigenza dal 9 agosto. Il testo include incisive disposizioni di diritto penale sostanziale, così come ulteriori di indole processuale. Nel Codice penale la legge in questione inserisce ben 4 nuovi reati:

- il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (cd. Revenge porn), punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5mila a 15mila euro: la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta per provocare un danno agli interessati. La condotta può essere commessa da chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, diffonde, senza il consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati. La fattispecie aggravata se i fatti sono commessi nell’ambito di una relazione affettiva, anche cessata, ovvero mediante l’impiego di strumenti informatici;
- il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, sanzionato con la reclusione da otto a 14 anni. Quando, per effetto del delitto in questione, si provoca la morte della vittima, la pena è l’ergastolo;
- il reato di costrizione o induzione al matrimonio, punito con la reclusione da uno a cinque anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso a danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all’estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia;
- violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, sanzionato con la detenzione da sei mesi a tre anni.